



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo

Ns. Prot. n.

### ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

**Contratto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

TRA

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO con sede legale ed amministrativa in Corso Cerulli, 74 64100 Teramo, Codice Fiscale 80007680673 in persona del Legale Rappresentante, Presidente dott. ing. Alfonso Marcozzi, nato a Montorio al Vomano, residente in Teramo, via Acquaviva 52, codice Fiscale MRCLNS56S19F690Q, legittimato a dare esecuzione a quanto previsto nel presente contratto giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, ratificata con successiva delibera del Consiglio dell'Ordine ( Verbale 1562 del 3/03/2011),

denominata la “ **Committente**” (di seguito definito anche Datore di Lavoro)

E

Il **Dott. Ing. Sara Di Francesco**, residente a Teramo in via Cartecchio, 68 Codice Fiscale DFRSRA76A51L103P, P.IVA. n. 01577800673, denominato Il “**Prestatore**” (di seguito definito anche Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, per brevità, RSPP)

di seguito congiuntamente “**le Parti**”

PREMESSO CHE

- La committente svolge la seguente attività:

Ordine professionale degli Ingegneri

- La Committente, atteso che all'interno dei propri dipendenti non ha figure idonee a svolgere l'incarico in oggetto, intende affidare a professionista esterno l'incarico di RSPP per la seguente Sede Operativa:

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO** - Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo

- La Committente dichiara che il numero complessivo dei propri dipendenti è di n° 2 unità nella sede operativa di Teramo

- Il RSPP dichiara di possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi valutati e presenti sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 32 del D.Lgs. 81/08 e a tale fine allega al

**Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo ☎ 0861-247688 r.a. 📠 0861-247688**

C.C.P.N. n° 11476645 – C.F. 80007680673 - [www.ingegneriteramo.it](http://www.ingegneriteramo.it) -mail: [info@ingegneriteramo.it](mailto:info@ingegneriteramo.it)



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

presente contratto la documentazione attestante il suddetto ruolo impegnandosi a frequentare i corsi di aggiornamento previsti dalla norma.

- Tra le parti sono già intercorse trattative ed intese verbali per concordare la prestazione di servizi professionali da parte del Prestatore nell'attività di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### 1. Premesse e allegati

Le premesse (in seguito "Premesse") e gli allegati (in seguito "Allegati") sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, relativamente all'incarico di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, costituisce l'unico documento efficace tra le parti e sostituisce ogni altro accordo scritto o intesa verbale tra le stesse.

### 2. Oggetto

Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del Prestatore, con il presente accordo conferisce al Prestatore, che accetta, l'incarico di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** per la sede operativa indicata in premessa.

Il RSPP avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione che sono:

- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08, sia dei sistemi di controllo di tali misure (Allegato A);
- proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori. La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti sarà conforme secondo l'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/08 (Allegato B);

### 3. Obblighi della Committente

La Committente, avendo presenti le necessità professionali del RSPP, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

In particolare la Committente, proprio al fine di consentire al RSPP di svolgere al meglio i propri compiti si obbliga a fornire via fax, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica certificata, tutte le informazioni utili relativamente a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;

**Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo ☎ 0861-247688 r.a. 📠 0861-247688**



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

- prescrizioni degli organi di vigilanza;

- nominativi di neo-assunti;
- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli impianti di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

In particolare la Committente si obbliga a fornire informazioni relativamente a modifiche cambiamenti della su menzionata casistica entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta modifica o cambiamento.

La Committente dichiara di acconsentire a che il Prestatore possa usufruire di idonea ed adeguata documentazione e supporti tecnici (es. incontri con personale della sede operativa) tutte le volte che sarà ritenuto necessario dal Prestatore medesimo.

La Committente si impegna a convocare e presiedere, entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una riunione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno in cui dovranno essere specificate:

- a) il numero di visite annue che il RSPP dovrà effettuare presso la sede operativa di Teramo sufficienti a non compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) i rischi a cui i lavoratori sono sottoposti;
- c) le modalità di controllo degli stessi.

#### 4. Obblighi del Prestatore

Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza vincolo di subordinazione né di orario – nei confronti della Committente.

Ad ogni modo, il Prestatore, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Prestatore e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti della Committente.

Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta la Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente dettato normativo.

#### 5. Durata

L'incarico avrà durata annuale con decorrenza dalla data di effettiva nomina.



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

### 6. Compenso

In base all'art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell'importanza dell'attività richiesta per lo svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta dal Prestatore, la Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Prestatore, per lo Svolgimento dell'attività di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** durante il periodo di efficacia del presente contratto, una somma complessiva pari a € seicento (**Euro 600/00**) annuale, oltre accessori fiscali esclusioni di tutte le prestazioni accessorie non specificamente dichiarate nel presente contratto (es. fonometrie, planimetrie etc.)

Tale somma dovrà essere corrisposta dal Committente al Prestatore in un'unica rata al termine del presente incarico, dopo presentazione di regolare fattura, entro e non oltre 30 giorni dalla data di quest'ultimo.

### 7. Rimborsi

La Committente si obbliga a rimborsare al Prestatore tutte le spese sostenute durante lo svolgimento della propria attività così come definita nel presente accordo previa esibizione di fattura, o di altro documento fiscale equivalente.

### 8. Riservatezza

Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

### 9. Materiali e documentazione

La Committente provvederà a fornire al RSPP tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al RSPP sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.

Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

### 10. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate:

- qualora la Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 3, 6, 7 del presente contratto;
- qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto ed assunti verso la Committente.

**Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo ☎ 0861-247688 r.a. 📠 0861-247688**

C.C.P.N. n° 11476645 – C.F. 80007680673 - [www.ingegneriteramo.it](http://www.ingegneriteramo.it) -mail: [info@ingegneriteramo.it](mailto:info@ingegneriteramo.it)



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

### 11. Modifiche

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

### 12. Clausola Compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto il Foro competente a decidere sarà quello di Teramo

### 13. Richiamo normativo

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente normativa.

Luogo TERAMO data 10/09/2015

Firma

Firma

**Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Teramo**  
Corso Cerulli n° 74 - 64100 Teramo (TE)  
Tel. 0861/247688 r.a.  
www.ingegneriteramo.it  
Info@ingegneriteramo.it mail: info@ingte.it  
Codice Fiscale 80007680673

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342, c.c. il Prestatore dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificatamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto:

- 4. Obblighi del Prestatore
- 5. Durata
- 6. Compenso
- 10. Clausola risolutiva espressa
- 12. Clausola Compromissoria

RSPR



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

### ALLEGATO A

#### Articolo 28

(Oggetto della valutazione dei rischi)

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e **quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.**

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e [deve avere data certa] deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. **La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e**

**comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;**

- Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con ammenda da 1.000 a 2.000 euro - articolo 55, comma 4. N.B. La sanzione è prevista solo per la violazione del primo periodo;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

- Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con ammenda da 2.000 a 4.000 euro - articolo 55, comma 3;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con ammenda da 2.000 a 4.000 euro - articolo 55, comma 3;





## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con ammenda da 1.000 a 2.000 euro – articolo 55 comma 4.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

**3-bis In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.**



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

### ALLEGATO B

#### Articolo 36 (Informazione ai lavoratori)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

- Il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati per la violazione di questo comma con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro – articolo 55, comma 5, lettera c).

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

- Il datore di lavoro ed il dirigente sono sanzionati per la violazione di questo comma con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro – articolo 55, comma 5, lettera c).

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.